



Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Masseria Zappi - 73026 Melendugno (Le)

**Aggiornamento per riesame/rinnovo
a seguito della**

- Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio"
- L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene



Riferimenti catastali: Fg. 44 p.lla 90,92

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 115 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Travisani

Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)

e-mail: daniela.travisani@ingpec.eu



Legale rappresentante

Sig.Italo Forina

Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Tel: 348.6056759

indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

ECOLIO s.r.l.
L'Amministratore

ELABORATO

DATA

SCALA

ALLEGATO

VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA DDR
115/2011

04-2021

R.AIA 14

AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE
REV 00	04-2021	EMISSIONE PER ISTANZA RINNOVO/RIESAME

Nella presente relazione sarà presentato un puntale confronto tra le modalità di gestione/conduzione dell'impianto e relativa coerenza con le prescrizioni/condizioni di cui al provvedimento AIA della Regione Puglia, giusta DDR n.115 del 18/05/2011 e relativo PmC.

Saranno inoltre, ove pertinenti, rappresentate le modifiche non sostanziali proposte all'attuale configurazione della piattaforma.

DETERMINATO					ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ																				
- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie ex R.R. Puglia n. 18/2007 ed all'accettazione delle stesse da parte della Provincia di Lecce;					SI	Con nota prot. 58039 del 29/09/2017 la Provincia di Lecce ha comunicato l'accettazione delle appendici alle polizze assicurative (fidejussoria cauzionale e ambientale) n. 202104043 e n.302104073 riferite all'AIA n. 115/2011, emesse in data 05/07/2017																				
ALLEGATO A – CAPITOLO 5- AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO					ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ																				
<table><tr><th>Settore Interessato</th><th>Provvedimento autorizzativo</th><th>Ente competente</th><th>Nome di riferimento</th><th>Sostituito da AIA</th></tr><tr><td>POZZO</td><td>Autorizzazione n. 16297 del 12/12/1994</td><td>Regione Puglia</td><td>T.U. n.1775/1933 L. n. 319/76 L. n. 650/79 I R n. 24/R3</td><td>No</td></tr><tr><td>RIFIUTI</td><td>D.D. n. 43 del 09/06/1999</td><td>Provincia di Lecce</td><td>D.lgs. n. 22/97</td><td>No</td></tr><tr><td>VIA</td><td>D.D. n.75 del 08/02/2007</td><td>Regione Puglia</td><td>L.R. n. 11/01</td><td>No</td></tr></table>					Settore Interessato	Provvedimento autorizzativo	Ente competente	Nome di riferimento	Sostituito da AIA	POZZO	Autorizzazione n. 16297 del 12/12/1994	Regione Puglia	T.U. n.1775/1933 L. n. 319/76 L. n. 650/79 I R n. 24/R3	No	RIFIUTI	D.D. n. 43 del 09/06/1999	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	No	VIA	D.D. n.75 del 08/02/2007	Regione Puglia	L.R. n. 11/01	No	SI	<p>POZZO: con determina n.100 del 29/01/2019 la Provincia di Lecce – Servizio tutela e valorizzazione ambiente – ha rinnovato la concessione all'estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per il pozzo ubicato al Fg 44 p,lla 90 per “usi diversi” ai sensi del RD n.1775/1933, fino al 09/03/2022.</p> <p>RIFIUTI: la DDP n.43/1999 era inerente l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di inertizzazione. L'esercizio di detto impianto, con il rilascio dell'AIA 115/2011 è stato subordinato all'espletamento dell'iter di cui alla DGR 648/2011 (cfr par.7.6). Ad oggi la Società non ha avviato alcun iter di rinnovo per detta sezione di impianto</p> <p>VIA: le prescrizioni di cui alla DD 75/2007 restano efficaci e quelle applicabili</p>
Settore Interessato	Provvedimento autorizzativo	Ente competente	Nome di riferimento	Sostituito da AIA																						
POZZO	Autorizzazione n. 16297 del 12/12/1994	Regione Puglia	T.U. n.1775/1933 L. n. 319/76 L. n. 650/79 I R n. 24/R3	No																						
RIFIUTI	D.D. n. 43 del 09/06/1999	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	No																						
VIA	D.D. n.75 del 08/02/2007	Regione Puglia	L.R. n. 11/01	No																						

		sono state riprese nel provvedimento di AIA.
ALLEGATO A – CAPITOLO 7 – PARAGRAFO 7.1 – SEZIONE DI STOCCAGGIO	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>Nella sezione di stoccaggio si svolge l'attività D15 (deposito preliminare). Tale operazione viene svolta su tutte le tipologie di rifiuti in ingresso, in attesa che venga stabilita la compatibilità degli stessi con quelli già presenti nei serbatoi di processo.</p> <p>In particolare i rifiuti pericolosi sono sottoposti all'operazione D15 all'interno del serbatoio D801 da 80 m³.</p> <p>I rifiuti non pericolosi sono invece sottoposti all'attività D15 all'interno di n.2 serbatoi da 80 m³ (D802 e D803) e n. 4 serbatoi con capacità di 40 m³ (D804, D805, D806 e D807).</p>	si	Come evincibile dal foglio di lavoro giornaliero
<p>Le operazioni di trasferimento dei rifiuti dalle autocisterne ai siti di stoccaggio sono possibili con o senza l'ausilio di elettropompe centrifughe con installazione fissa o mediante le motopompe delle autocisterne. La fase di trasferimento è sempre preceduta dalla filtrazione condotta con 4 macchine grigliatrici e da reti filtranti e/o filtri a cestello con maglie di varie dimensioni.</p>	si	La fase di trasferimento dei rifiuti dalle autocisterne ai serbatoi di stoccaggio è sempre preceduta da una fase di filtrazione.
<p>I serbatoi sono provvisti di asta metrica per il controllo del livello di riempimento. Inoltre sono dotati di cartucce a carboni attivi per abbattere le emissioni dagli sfiati.</p>	si	I serbatoi di stoccaggio sono provvisti di asta metrica. Per quanto riguarda i carboni attivi, presso l'impianto è presente un registro nel quale vengono annotate le date di sostituzione dei carboni attivi e la tipologia di carbone. La quantità smaltita è desumibile dal FIR di smaltimento dei carboni ove è presente il peso riscontrato dall'impianto a destino. Il registro è conservato presso lo stabilimento a disposizione degli enti di controllo
<p>In tale sezione i rifiuti sono esaminati, per mezzo di analisi chimico-fisica su campioni rappresentativi svolte nel laboratorio interno, al fine di stabilire se gli stessi siano biodegradabili oppure non biodegradabili. A seconda dei casi saranno inviati alla sezione biologica (biodegradabili) o alla sezione termica (non biodegradabili).</p> <p>Presso l'impianto è predisposto un registro di autocontrollo e regolarmente redatto dal direttore tecnico che esegue le analisi dei parametri più sensibili sui reflui sia in ingresso che in uscita.</p>	si	Tutti i processi di trattamento vengono costantemente monitorati da personale di laboratorio interno con analisi giornaliere dei parametri di processo e analisi di verifica dei rifiuti in ingresso. I risultati vengono annotati in registri interni di laboratorio.
ALLEGATO A – CAPITOLO 7 – PARAGRAFO 7.2 – IMPIANTO TERMICO (D9)	ATTUAZIONE	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ

	[SI/NO]	
<p>I rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non biodegradabili vengono inviati all'impianto termico (trattamento fisico-chimico, attività D9).</p> <p>All'attività D9 è dedicato un serbatoio D102B di capacità pari a 3500 m³ per i rifiuti non pericolosi non biodegradabili ed un serbatoio D102A di capacità pari a 3500 m³ per i rifiuti pericolosi.</p> <p>Inoltre, sempre all'attività D9 sono dedicati due serbatoi da 250 m³ cadauno (D104A e D104B) di cui uno a servizio dei rifiuti pericolosi ed emulsioni oleose (serbatoio D104A) e uno dedicato ai rifiuti non pericolosi non biodegradabili (serbatoio D104B).</p>	si	<p>Presso l'impianto è presente un "Protocollo di omologazione, programmazione e conferimenti rifiuti, accorpamento e/o miscelazione rifiuti" e un Registro delle miscelazioni al fine di dare evidenza del rispetto di detta condizione.</p>
ALLEGATO A – CAPITOLO 7 – PARAGRAFO 7.3 – IMPIANTO BIOLOGICO (D8)	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>L'impianto biologico è dedicato al trattamento dei rifiuti non pericolosi biodegradabili.</p> <p>La sezione chimico/fisica è costituita da quattro linee distinte.</p>	si	<p>Il modulo A è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Omogeneizzazione; ✓ Sezione di chiariflocculazione; ✓ Sedimentatore primario ✓ Equalizzazione ✓ Vasca di ossidazione, nitro-denitro; ✓ Sedimentatore secondario ✓ Clorazione/Disinfezione ✓ Vasche chemicals <p>Il modulo B è costituito da tra moduli uguali (B1 – B2 e B3).</p> <p>Ogni modulo è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Omogeneizzazione; ✓ Sezione di chiariflocculazione; ✓ Sedimentatore primario ✓ Vasca di ossidazione –denitrificazione ✓ Vasca di ossidazione – nitrificazione ✓ Prima e seconda decantazione

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Clorazione/Disinfezione ✓ Vasche chemicals
Il trattamento biologico viene costantemente monitorato dal personale predisposto al monitoraggio e controllo dell'impianto. Vengono svolte periodicamente analisi sia metaboliti che microscopiche.		Tutti i processi di trattamento vengono costantemente monitorati da personale di laboratorio interno con analisi giornaliere dei parametri di processo e analisi di verifica dei rifiuti in ingresso. I risultati vengono annotati in registri interni di laboratorio.
ALLEGATO A – CAPITOLO 7 – PARAGRAFO 7.4 – SCARICO ACQUA DEPURATA	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
Tutte le acque depurate, derivanti dalla sola sezione biologica, sono convogliate in un collettore che le destina ad un distributore di alimentazione delle trincee drenanti collegate a pozzi perdenti in zona anidra.	si	La sezione di scarico è costituita da un pozzetto denominato S1 situato idraulicamente a valle della sezione di filtrazione (costituita da un filtro a dischi e batteria di filtri a sabbia e carboni attivi) e nel quale confluiscono le acque depurate e coincidente con il punto di monitoraggio S1 e da n.1 trincea drenante.
<p>Prima della miscelazione nel collettore, ciascuno scarico può essere sottoposto ad un condizionamento per la disinfezione o la modifica del pH. A monte del distributore alle trincee è installata una stazione di monitoraggio in continuo per la rilevazione e registrazione dei principali parametri dell'acqua di scarico (COD, cloro libero). Prima di essere avviate allo scarico, tutte le acque reflue prodotte dalle diverse sezioni all'interno dello stabilimento subiscono un trattamento biologico, un successivo controllo in vasca di accumulo per garantire l'ulteriore eliminazione di eventuali solidi sospesi e un finissaggio su letti di silice e carboni attivi.</p> <p>Il Gestore ha dichiarato nella "Relazione tecnica sostituzione filtri a sabbia con filtro a dischi", l'installazione di un filtro a dischi a servizio di tutte le acque depurate in sostituzione dei filtri a silice.</p>	si	<p>Presso l'impianto è presente un registro di autocontrollo sul quale gli operatori annotano i principali parametri di processo tra cui l'uso di chemicals e l'esito delle ispezioni visive per la verifica del corretto funzionamento della stazione di monitoraggio in continuo di COD e cloro libero. Il filtro a dischi a servizio di tutte le acque depurate è soggetto a regolare manutenzione come si evince dai registri delle manutenzioni. Nell'ambito del presente riesame, a maggior tutela del ricettore delle acque depurate e al fine di gestire eventuali non conformità delle acque trattate (situazione di emergenza), è stato progettato:</p> <p>- Raddoppio della seconda sezione di filtrazione costituita da due filtri a carbone e due filtri a sabbia (quarzite) ed inserimento di un serbatoio D701 (da 25 mc) di</p>

		<p>accumulo delle acque filtrate da inviare allo scarico o nell'impianto di osmosi o essere utilizzate per controlavaggio dei filtri;</p> <p>-Inserimento di un impianto di osmosi, a valle della seconda batteria di filtri, da utilizzarsi in caso di necessità per affinare le acque prima di essere scaricate in trincea. Il retentato verrà inviato in un nuovo deposito preliminare mediante l'impiego di due serbatoi da 40 mc/cad (D703A – D703B). Tale retentato potrà essere inviato o in sezione termica (D102B) o biologica (D102A – omo A - omo B) o smaltito all'esterno. Il permeato verrà inviato in un serbatoio D702 (da 40 mc) per attività di verifica prima dello scarico</p>
ALLEGATO A – CAPITOLO 7 – PARAGRAFO 7.5 – SEZIONE DI TRATTAMENTO FANGHI	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>La gestione dei fanghi e dei contenuti prodotti, hanno la seguente ripartizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serbatoio esistente a servizio dell'impianto di distillazione: stoccaggio provvisorio di concentrati da destinare in discarica tal quali o da condizionare oppure stoccaggio provvisorio di concentrati da destinare al recupero di materia o di energia; - vasca di stabilizzazione fanghi esistente: aerazione e stoccaggio dei fanghi da disidratare meccanicamente e quindi da destinare al compostaggio; - serbatoio da 30 m³ per i fanghi da destinare in discarica previa disidratazione meccanica; - serbatoio da 30 m³ per stoccaggio di riserva. 	si	<p>Il trattamento dei fanghi rinvenienti dal processo biologico o dei rifiuti fangosi biodegradabili avviene mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vasca di stabilizzazione fanghi - Ispessitore statico - Disidratazione meccanica <p>Per la gestione dei fanghi prodotti, nell'ambito del presente riesame, è stata proposta la seguente suddivisione dei flussi:</p> <p>Per la sezione termica, in base alla tipologia di rifiuto lavorato, la frazione residuale viene inviata nel relativo serbatoio di stoccaggio mediante apertura e chiusura di valvole posizionate lungo le tubazioni di scarico ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se derivante dal trattamento di rifiuti non pericolosi, nel serbatoio D106

		<p>al fine del successivo smaltimento presso terzi. Tale serbatoio ha volume pari a 600m³. E' identificata con il codice CER 190814: fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13;</p> <ul style="list-style-type: none">- se derivante dal trattamento di rifiuti pericolosi, nel serbatoio D122 al fine del successivo smaltimento presso terzi. Tale serbatoio ha volume pari a 28 m³. E' identificata, se pericolosa, con il codice CER 190813*o CER 130506* a seconda che si trattati di fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali oppure oli prodotti dalla separazione olio/acqua. I due rifiuti sono separabile perché le lavorazioni avvengono per campagne dedicate in base alle tipologie di rifiuti da trattare. <p>Per la sezione biologica, l'ispessitore accogliere i fanghi dalla stabilizzazione alla quale possono essere inviati in maniera separata i fanghi provenienti dal trattamento biologico da quelli provenienti dal trattamento chimico-fisico.:</p> <ul style="list-style-type: none">- I fanghi provenienti dal trattamento chimico- fisico e i fanghi primari costituiti da elevata quantità di inerti provenienti dai sedimentatori primari dei moduli A e B spillati mediante pompe vengono inviati in stabilizzazione e quindi nell'ispessitore statico e sono classificati con CER 190814: fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13;- I fanghi di supero provenienti dalle sedimentazioni secondarie dei moduli A e B spillati mediante pompe vengono inviati in stabilizzazione e quindi nell'ispessitore statico e sono classificati con CER 190812: fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11;
--	--	--

		<p>- I fanghi secondari provenienti dalle sezioni di ossidazione denitrificazione dei quattro moduli vengono inviati in stabilizzazione e quindi nell'ispessitore statico e sono classificati con CER 190812: fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11;</p> <p>Detti fanghi vengono stoccati in cassoni chiusi con telo e diversificati in base al codice cer da attribuire.</p>
ALLEGATO A – CAPITOLO 7 – PARAGRAFO 7.6 – IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE	ATTUAZIONE <i>[si/no]</i>	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>All'interno dell'impianto è presente un processo di inertizzazione del concentrato residuo derivante dal trattamento termico autorizzato con D.D. n.43 del 9 giugno 1999.</p> <p>L'esercizio di tale impianto potrà essere autorizzato solo a valle della presentazione della necessaria documentazione e dell'espletamento dell'iter di cui alla DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011.</p>	si	<p>La DDP n.43/1999 autorizzava l'esercizio dell'impianto di inertizzazione. L'esercizio di detto impianto, con il rilascio dell'AIA 115/2011 è stato subordinato all'espletamento dell'iter di cui alla DGR 648/2011 (cfr par.7.6 dell'AIA). Ad oggi la Società non ha avviato alcun iter di rinnovo per detta sezione di impianto. Il Gestore è consapevole delle procedure che dovrà seguire in caso di modifiche al processo autorizzato</p>
ALLEGATO A – CAPITOLO 8 – GESTIONE RIFIUTI E PRESCRIZIONI GENERALI	ATTUAZIONE <i>[si/no]</i>	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ

Sono autorizzate le attività di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 :

- D8: trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- D15: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti
- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

con i seguenti limiti:

Tipologia rifiuti	Deposito preliminare di rifiuti (D15) Capacità massima m ³	Trattamento annuo (D8/D9) (m ³ /anno)	Trattamento giornaliero (D8/D9) (m ³ /giornaliero)
Pericolosi	80 ^(1a)	9.000	30
Non pericolosi	320 ^(1b)	714.500	1970

(1) Il suddetto parametro corrisponde al deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso:

- D801 serbatoio da 80 m³ per i rifiuti pericolosi;
- D802 a D803, 2 serbatoi da 80 m³ e da D804 a D807, 4 serbatoi da 40 m³ ciascuno per i rifiuti non pericolosi (totale 320 m³).

Al trattamento termico (operazione D9) possono essere inviati **100 m³/giorno** di rifiuti fra pericolosi e non pericolosi non biodegradabili; tale impianto è in funzione per 300 giorni all'anno. Di tali rifiuti il 30%(dunque 9.000 m³/anno pari a 30 m³/giorno) sono pericolosi, ed il 70% (dunque 21.000 m³/anno pari a 70 m³/giorno) sono non pericolosi non biodegradabili.

Al trattamento biologico (operazione D8) possono essere inviati **1900 m³/giorno** di rifiuti non pericolosi biodegradabili; tale impianto è in funzione per 365 giorni all'anno, pertanto la massima quantità di rifiuti trattabili dallo stesso è 365*1.900 m³/giorno = 693.500 m³/anno.

Pertanto la quantità massima annua di rifiuti non pericolosi trattabili risulta pari a 693.500 + 21.000 = 714.500 m³/anno pari a 70 +1.900 = 1970 m³/giorno.

La quantità dei rifiuti ricevuti ed inviati a trattamento è desumibile dai registri di carico e scarico dei rifiuti.

In merito alla quantità dei rifiuti inviabili a trattamento annualmente e alla potenzialità impiantistica, la piattaforma è autorizzata all'esercizio secondo le seguenti potenzialità:

Tipologia trattamento	Tipologia rifiuti trattabili	Potenzialità massima (m ³ /anno)
D8 - Biologico	Non pericolosi	714.500
D9 - Termico	Non pericolosi e pericolosi	30.000 di cui al massimo 9.000 di rifiuti pericolosi
Potenzialità massima piattaforma		717.500

si

ATTUAZIONE

[SI/NO]

ALLEGATO A – CAPITOLO 8 – PARAGRAFO 8.1 – ATTIVITA' RIFIUTI

CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ

PRESCRIZIONI RIFIUTI

Si riporta l'elenco dei rifiuti con i relativi codici CER per cui sono autorizzate le suddette operazioni di smaltimento D9 e D8.
Sono altresì esclusi dalla presente autorizzazione i rifiuti contenenti amianto di cui ai codici CER 101309* e 101310, attesa la natura del trattamento difforme da quanto indicato dalla legislazione di settore rappresentata dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004, n. 248 - "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto".

si

Come evincibile dalla verifica del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Il paragrafo 8.1 dell'allegato A all'AIA 115/2011 è stato aggiornato con DDP n. 1061 del 18/06/2015 relativamente alla nuova nomenclatura dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 1357/2014/UE e la Decisione 2014/955/955

La Ecolio srl, con il presente rinnovo/riesame ha deciso di rimodulare l'elenco dei rifiuti da trattare rispetto a quelli autorizzati con la DDR 115/2011, eliminando dal trattamento i seguenti 63 codici CER:

- 1 010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
- 2 010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
- 3 010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
- 4 010411 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 5 030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 6 030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 7 030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 8 030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

		9	040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
		10	040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
		11	050102* fanghi da processi di dissalazione
		12	050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
		13	050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
		14	050702 rifiuti contenenti zolfo
		15	060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
		16	070108* altri fondi e residui di reazione
		17	070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
		18	070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
		19	070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
		20	070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
		21	070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
		22	070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

		<p>contenenti sostanze pericolose</p> <p>23 070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11</p> <p>24 070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>25 070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11</p> <p>26 080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici</p> <p>27 080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici</p> <p>28 080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11</p> <p>29 100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi</p> <p>30 100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose</p> <p>31 100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone</p> <p>32 100215 altri fanghi e residui di filtrazione</p> <p>33 100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>34 100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29</p> <p>35 100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,</p>
--	--	--

		diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
	36	100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
	37	100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
	38	100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
	39	100817* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
	40	100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
	41	101109* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
	42	101114 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
	43	101117* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
	44	101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
	45	101201 Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
	46	101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
	47	101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

		<p>48 101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</p> <p>49 101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce</p> <p>50 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</p> <p>51 120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio</p> <p>52 160506* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio</p> <p>53 180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</p> <p>54 180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06</p> <p>55 190199 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>56 190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 190308</p> <p>57 190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04</p> <p>58 190502 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata</p> <p>59 191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>60 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</p> <p>61 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense</p> <p>62 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla</p>
--	--	---

		voce 20 01 27 63 200302 rifiuti dei mercati
il Gestore accetterà nell'impianto esclusivamente i rifiuti per i quali è autorizzato l'impianto, contraddistinto ognuno dal singolo codice CER;	si	Come evincibile dalla verifica del registro di carico e scarico dei rifiuti
la sezione di stoccaggio (D15) potrà contenere contemporaneamente tipologie di rifiuti pari al numero dei sistemi di contenimento presenti e sempre che siano compatibili con il processo di trattamento;	si	Come evincibile del foglio di lavoro giornaliero
il Gestore dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima deposito/trattamento autorizzata. In ogni caso i rifiuti dovranno essere smaltiti almeno entro un anno dal ricevimento presso l'impianto;	si	Come evincibile dalla verifica combinata dei fogli di lavoro giornalieri compilati nell'anno di esercizio e del registro di carico e scarico dei rifiuti.
il Gestore in caso di fermo, anche temporaneo dell'impianto di trattamento, potrà ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti al massimo fino al decimo giorno successivo alla data di fermo impianto;	si	Come evincibile dal registro di conduzione degli impianti, su cui viene annotato il fermo impianto, e dal registro di carico e scarico nonché dai fogli di lavoro giornalieri, dai quali è possibile verificare le quantità di rifiuti ricevuti durante il periodo di fermo impianto.
all'interno dei serbatoi D102A, D102B, D104A e D104B potranno essere mescolati tra loro rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in quanto fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato (impianto termico). In ogni caso in tali serbatoi dovrà essere esclusa la compresenza di rifiuti incompatibili, secondo la tabella E.2 dell'Allegato "Gestione rifiuti — Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" al DM del 29/01/2007 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del 7/6/2007. Inoltre, tale operazione non dovrà peggiorare la gestibilità successiva dei condensati e dei concentrati;	si	Presso l'impianto è presente un "Protocollo di gestione/miscelazione" e un foglio di lavoro giornaliero al fine di dare evidenza del rispetto di detta condizione. Nell'ambito del presente riesame/rinnovo, la Società ha deciso di rinunciare alla miscelazione in deroga tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Di conseguenza i serbatoi D102B e D104B saranno serbatoi di processo per la miscelazione dei rifiuti non pericolosi non biodegradabili mentre, il serbatoio D104A sarà serbatoio di processo destinato alla miscelazione dei soli rifiuti

		pericolosi aventi medesime caratteristiche di pericolosità. Il serbatoio D102A sarà convertito a serbatoio di equalizzazione/omogeneizzazione a servizio dei moduli biologici A e B.
il Gestore dovrà trattare esclusivamente nella sezione termica i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi non biodegradabili, mentre nella sezione biologica i rifiuti non pericolosi biodegradabili;	si	Come evincibile dal protocollo di gestione/segregazione dei rifiuti
i rifiuti in uscita dall'impianto, compresi i reflui liquidi eventualmente non avviabili allo scarico, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale, evitando lo stoccaggio nelle aree destinate ai rifiuti in ingresso;		Come evincibile dal registro di carico e scarico dei rifiuti e dalla identificazione e separazione delle aree dedicate allo stoccaggio D15, ed al deposito preliminare ex art. 183 co.1 lett.bb) del d. lgs.152/2006 e smi. Si rimanda all'elaborato TAIA 10 per la visualizzazione dell'ubicazione relativa delle differenti aree.
restano efficaci tutte le prescrizioni presenti nella D.D. Settore Ecologia - Regione Puglia n. 75/2007 di parere positivo alla compatibilità ambientale.	si	Le prescrizioni di cui alla DDR n.75/2007 sono state recepite in toto nel provvedimento di AIA.
PRESCRIZIONI SERBATOI		
Le vasche e gli altri sistemi di contenimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione devono essere in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterate a contatto con il rifiuto contenuto;	si	Come evincibile dai registri di manutenzione e dalla relazione annua che il Gestore trasmette agli enti ed organi di controllo competenti
le vasche e i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti potranno essere riempiti al massimo al 90% della capacità nominale; devono essere provvisti di indicatori di livello di riempimento e di dispositivi di antiriboccamento, i quali dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti;	si	Come evincibile dalla presenza di misuratori di livello e di dispositivi antiriboccamento, costantemente controllati al fine di assicurarne piena funzionalità ed efficienza.

i contenitori e/o serbatoi, di contenimento dei rifiuti liquidi ricevuti nell'impianto, devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari almeno al 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;	si	Come evincibile dallo stato dei luoghi, dai registri di manutenzione e dalla relazione annua che il Gestore trasmette agli enti ed organi di controllo competenti
ciascuna stazione di pompaggio o di travaso dei rifiuti dallo stoccaggio agli stadi di trattamento dovrà essere dotata di un misuratore locale di portata: tale misuratore dovrà essere dotato inoltre di un totalizzatore che consenta di verificare la quantità di rifiuti immessa nell'impianto nelle 24; la misurazione della portata oraria dei rifiuti immessi nell'impianto di trattamento dovrà essere registrata su supporto cartaceo;	si	Come evincibile dai registri delle manutenzioni e dalla verifica visiva di buona funzionalità riportata nei registri giornalieri di impianto. Nell'ambito del presente riesame, si propone l'inserimento di due misuratori di rifiuti in uscita dai serbatoi D104A e D104B di alimento della sezione termica
tutti i recipienti contenenti i rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhette ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti;	si	Come evincibile dallo stato dei luoghi, tutti i serbatoi sono univocamente contrassegnati con etichette ben visibili. Sui fogli di lavoro giornalieri sono riportati i CER dei rifiuti in essi contenuti.
dovrà essere effettuato almeno una volta all'anno il collaudo di tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti della presente autorizzazione e dei relativi bacini di contenimento. Una copia della relazione di collaudo dovrà essere trasmessa al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia entro trenta giorni dalla data di effettuazione.	si	Come evincibile dalla trasmissione annua, al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia ed agli enti competenti, del collaudo di tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e dei relativi bacini di contenimento.
ULTERIORI PRESCRIZIONI		
con riferimento alla proposta di miglioramento che il gestore ha presentato nella documentazione "Ottimizzazione schema di processo", attesa l'entrata in vigore della DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali", l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle modifiche proposte potrà essere rilasciata con aggiornamento del presente provvedimento, solo a valle dell'espletamento della procedura disciplinata dalla stessa DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011;	si	Il Gestore è consapevole delle procedure che dovrà seguire in caso di modifiche al processo autorizzato

<p>l'esercizio della linea impianto di inertizzazione dei fanghi, già autorizzata con determina della Provincia di Lecce D.D. n. 43 del 9 giugno 1999, in ragione dell'assenza di sufficiente documentazione tecnica a corredo dell'istanza di AIA, (carezza peraltro già evidenziata all'interno della D.D. Regione Puglia - Settore Ecologia n. 75/2007 di valutazione di impatto ambientale) dei necessari elaborati descrittivi delle caratteristiche tecniche, del quadro delle associate emissioni in atmosfera, della programmazione dei relativi controlli nonché dello stato di adeguamento alle BAT di settore, potrà essere autorizzato solo a valle della presentazione della precitata documentazione e del conseguente aggiornamento del presente atto autorizzativo;</p>	<p>si</p>	<p>Il gestore al momento non utilizza la linea di inertizzazione. Il Gestore è consapevole delle procedure che dovrà seguire in caso di modifiche al processo autorizzato</p>
<p>il Gestore dovrà provvedere alla tenuta delle registrazioni delle analisi effettuate sull'effluente depurato in uscita dall'impianto nonché a specifica verifica dello stesso refluo mediante analisi mensili da inviare alla Provincia di Lecce e all'Arpa-DAP Lecce, con la medesima frequenza;</p>	<p>si</p>	<p>Come evincibile dalla trasmissione annua delle analisi mensili eseguite da laboratorio esterno. Si evidenzia che il Gestore è solito eseguire - mediante il laboratorio interno - analisi sulla qualità dell'effluente depurato al fine della garanzia del rispetto dei limiti allo scarico.</p> <p>Proprio a tal fine, nell'ambito del presente riesame, sono proposti i seguenti presidi, parte integrante della sezione di biologica, finalizzati alla garanzia della qualità dello scarico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raddoppio della seconda sezione di filtrazione costituita da due filtri a carbone e due filtri a sabbia (quarzite) ed inserimento di un serbatoio D701 (da 25 mc) di accumulo delle acque filtrate da inviare allo scarico o nell'impianto di osmosi o essere utilizzate per controlavaggio dei filtri; - Inserimento di un impianto di osmosi, a valle della seconda batteria di filtri, da utilizzarsi in caso di necessità per affinare le acque prima di essere scaricate in trincea. Il retentato verrà inviato in un nuovo deposito preliminare mediante l'impiego di due serbatoi da 40 mc/cad (D703A – D703B). Tale retentato potrà essere inviato o in sezione termica (D102B) o biologica (D102A – omo A - omo B) o smaltito all'esterno. Il permeato verrà inviato in un serbatoio D702 (da 40 mc) per attività di verifica prima dello scarico <p>Con le suddette modifiche, a maggior tutela del corpo ricettore, le acque trattate, dopo aver attraversato la sezione di filtrazione, verranno prima</p>

		<p>raccolte all'interno del serbatoio di accumulo D701 e, soltanto dopo che il laboratorio interno avrà verificato la conformità dello scarico potranno essere svuotate altrimenti, queste verranno affinate in un comparto di osmosi.</p> <p>Le analisi complete verranno svolte mensilmente da laboratorio esterno.</p>
<p>il Gestore, nell'eventualità che il processo di trattamento dia luogo a odori sgradevoli di forte impatto, dovrà installare idonei sistemi di isolamento delle vasche e abbattimento degli odori.</p>	<p>si</p>	<p>Non si sono mai verificati episodi di emissioni odorigene sgradevoli di forte impatto. Pur non essendosi mai verificati episodi di emissioni odorigene sgradevoli di forte impatto, nell'ambito del presente riesame, per un maggiore contenimento delle emissioni, sono state progettate e proposte le seguenti migliorie per il Modulo biologico A: Chiusura vasca di decantazione primaria ed equalizzazione e convogliamento delle emissioni in un filtro a carboni attivi (cfr TAIA 3 E 5)</p>
<p>ALLEGATO A – CAPITOLO 8 – PARAGRAFO 8.2 – RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO</p>	<p>ATTUAZIONE [SI/NO]</p>	<p>CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ</p>
<p>È autorizzata l'attività di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 operazione D15 (deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti), per il rifiuto concentrato rinveniente dall'impianto termico e da inviare ad operazioni di smaltimento presso terzi.</p> <p>Tale attività viene effettuata in un serbatoio (D106) avente un volume pari a 600 m³.</p> <p>Per tutti gli altri rifiuti prodotti, il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni di "deposito temporaneo" secondo quanto previsto dall'art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi.</p>	<p>si</p>	<p>Nell'ambito del presente riesame per una gestione ottimale e più razionale dei rifiuti prodotti sono state meglio individuate le operazioni di deposito preliminare D15 e deposito temporaneo, nel seguente modo:</p> <p>SEZIONE TERMICA</p> <p>In base alla tipologia di rifiuto lavorato, la frazione residuale viene inviata nel relativo serbatoio di stoccaggio mediante apertura e chiusura di valvole posizionate lungo le tubazioni di scarico ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se derivante dal trattamento di rifiuti non pericolosi, nel serbatoio D106 al fine del successivo smaltimento presso terzi. Tale serbatoio ha volume pari a 600m3. E' identificata con il codice CER 190814: fanghi

		<p>prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13;</p> <p>- se derivante dal trattamento di rifiuti pericolosi, nel serbatoio D122 al fine del successivo smaltimento presso terzi. Tale serbatoio ha volume pari a 28 m3. E' identificata, se pericolosa, con il codice CER 190813*o CER 130506* a seconda che si tratti di fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali oppure oli prodotti dalla separazione olio/acqua. I due rifiuti sono separabili perché le lavorazioni avvengono per campagne dedicate in base alle tipologie di rifiuti da trattare.</p> <p>Tali rifiuti verranno stoccati ex art. 183 co.1 lett. aa) del d.lgs. 152/2006 e smi (attività D15).</p> <p>SEZIONE BIOLOGICA</p> <p>L'ispessitore accoglie i fanghi dalla stabilizzazione alla quale possono essere inviati in maniera separata i fanghi provenienti dal trattamento biologico da quelli provenienti dal trattamento chimico-fisico.:</p> <ul style="list-style-type: none">- I fanghi provenienti dal trattamento chimico- fisico e i fanghi primari costituiti da elevata quantità di inerti provenienti dai sedimentatori primari dei moduli A e B spillati mediante pompe vengono inviati in stabilizzazione e quindi nell'ispessitore statico e sono classificati con CER 190814: fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13;- I fanghi di supero provenienti dalle sedimentazioni secondarie dei moduli A e B spillati mediante pompe vengono inviati in stabilizzazione e quindi nell'ispessitore statico e sono classificati con CER 190812: fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali,
--	--	---

		<p>diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11;</p> <ul style="list-style-type: none"> - I fanghi secondari provenienti dalle sezioni di ossidazione denitrificazione dei quattro moduli vengono inviati in stabilizzazione e quindi nell'ispessitore statico e sono classificati con CER 190812: fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11; <p>Detti fanghi vengono stoccati in cassoni chiusi con telo e diversificati in base al codice cer da attribuire.</p> <p>Tali rifiuti verranno stoccati ex art. 183 co.1 lett. aa) del d.lgs. 152/2006 e smi (attività D15) in cassoni o vasche.</p> <p>OSMOSI</p> <p>Il retentato da osmosi verrà inviato in un nuovo deposito preliminare mediante l'impiego di due serbatoi da 40 mc/cad (D703A – D703B). Tale retentato potrà essere inviato o in sezione termica (D102B) o biologica (D102A – omo A - omo B3) o smaltito all'esterno. L'invio del retentato in una sezione piuttosto che nell'altra dipenderà dalla trattabilità del rifiuto prodotto. Per valutarne la bioeliminabilità il laboratorio interno effettuerà verifiche analitiche con determinazione oltre dei metalli, anioni, cationi, pH, anche del BOD e COD. Il retentato inviato a trattamento internamente verrà registrato mediante registri interni. Il retentato eventualmente smaltito all'esterno verrà quantificato mediante FIR ed identificato con codice CER190814: fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13.</p> <p>Tale rifiuto verrà stoccato ex art. 183 co.1 lett. aa) del d.lgs. 152/2006 e smi (attività D15).</p>
--	--	---

		<p>FASE DI GRIGLIATURA – DISOLEATURA -DISSABBIATURA</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaglio depositato ex art. 183 co.1 lett. aa) del d.lgs. 152/2006 e smi in un cassone chiuso ai fini del trasporto in un impianto terzo di trattamento ed identificato con il codice CER 190801: Residui di vagliatura; Sabbie depositate ex art. 183 co.1 lett. aa) del d.lgs. 152/2006 e smi in big-bags/cassoni ai fini del trasporto in un impianto terzo di trattamento ed identificate con il codice CER 190802:rifiuti dell'eliminazione della sabbia Scarti oleosi depositati ex art. 183 co.1 lett. aa) del d.lgs. 152/2006 e smi in tini/cisternette ai fini del trasporto in un impianto terzo di trattamento oppure gestibili internamente previa caratterizzazione ed identificate con il codice CER 190809: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili <p>Tali rifiuti verranno stoccati ex art. 183 co.1 lett. aa) del d.lgs. 152/2006 e smi (attività D15).</p> <ul style="list-style-type: none"> Tracce di olii (attività manutenzione) depositate ex art. 183 co.1 lett. bb) del d.lgs. 152/2006 e smi in recipienti e raccolte in contenitori chiusi ai fini del trasporto in un impianto terzo di trattamento ex art. 183 co.1 lett.bb) del d.lgs. 152/2006 e smi secondo i criteri del deposito temporaneo ed identificate con il codice CER 190899 :rifiuti non specificati altrimenti
<p>Il Gestore dovrà dotarsi di apposito quaderno delle registrazioni dei risultati delle certificazioni chimico-fisiche e classificazione dei rifiuti in uscita dall'impianto;</p>	<p>si</p>	<p>Come evincibile dal registro nel quale, per ogni codice CER di rifiuti prodotti, sono indicati i seguenti dati: numero rapporto di prova, data emissione certificato, laboratorio incaricato, data campionamento, codice CER, stato fisico e tipologia di smaltimento finale</p>

<p>i fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico devono essere gestiti separatamente dai fanghi di supero prodotti dal trattamento biologico;</p>	<p>si</p>	<p>Come evincibile dai registri di carico e scarico e dalla diversa caratterizzazione che accompagna i formulari per lo smaltimento presso impianti terzi.</p>
<p>Il Gestore è tenuto al rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Iscrizione al sistema SISTRI (www.sistri.it)).</p>	<p>si</p>	<p>Si rappresenta che il 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il DL 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), con decorrenza gennaio 2019. L'articolo 6 del DL 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione, prevede che dall'1/1/2019:</p> <p>1) "è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (...) e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi" (comma 1);</p> <p>2) "fino alla (...) piena operatività di un nuovo sistema (...) gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (...) i soggetti (...) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193" del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis" del Dlgs 152/2006 (comma 3)";</p> <p>3) "sono abrogate, in particolare" diverse disposizioni sul Sistri ex Dlgs 205/2010, DL 101/2013, DL 78/2009 (comma 2).</p>
<p>ALLEGATO A – CAPITOLO 9 – EMISSIONI ATMOSFERICHE</p>	<p>ATTUAZIONE [SI/NO]</p>	<p>CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ</p>

<p>La frequenza di campionamento prevista per il monitoraggio è annuale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I valori limite di emissione per le polveri e ossidi di zolfo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 si ritengono rispettati se viene utilizzato metano; 2) il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%; 3) il Gestore dichiara che la centrale termica a servizio dello stabilimento è alimentata a metano ed in caso di emergenza e non disponibilità dello stesso, viene alimentata con olio combustibile BTZ. 	<p>si</p>	<p>Al momento la linea termica è ferma. In caso di attivazione, così come per le altre verifiche, il Gestore è consapevole delle frequenza di campionamento prevista e dei limiti da rispettare</p>
<p>Gli sfati dei serbatoi e dell'impianto termico devono essere dotati di un sistema idoneo di abbattimento. Le cartucce di carbone attivo devono essere sostituite con idonea frequenza in funzione della loro tipologia, del quantitativo di sostanza adsorbita. Il Gestore deve predisporre un registro nel quale dovrà riportare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data di ogni sostituzione della carica di carboni attivi; - quantità e tipologia del carbone attivo di volta in volta sostituiti. <p>Il registro deve essere conservato presso lo stabilimento a disposizione degli enti di controllo. Il Gestore dovrà utilizzare, per l'alimentazione della centrale termica, olio combustibile conforme alle condizioni di cui all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.</p>	<p>si</p>	<p>Come evincibile dal registro, custodito in impianto, nel quale vengono annotate le date di sostituzione dei carboni attivi e la tipologia di carbone. La quantità smaltita è desumibile dal FIR di smaltimento dei carboni ove è presente il peso riscontrato dall'impianto a destino. Il registro è conservato presso lo stabilimento a disposizione degli enti di controllo</p>
<p><u>Per le misure discontinue degli autocontrolli</u>, il Gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06; - riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e smi.; - trasmettere all'ARPA Puglia – DAP di LECCE i certificati d'analisi con frequenza annuale; - compilare i DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia. 	<p>si</p>	<p>Il laboratorio esterno, in caso di riattivazione della sezione termica, effettuerà le misure ottemperando alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06: <i>“Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione”</i></p> <p>In ogni caso i certificati degli autocontrolli delle emissioni, vengono collezionati in registro ove vengono riportati i seguenti dati: numero rapporto di prova, data emissione certificato, laboratorio incaricato, data campionamento, punto campionamento, cer, stato fisico ed imp. di smaltimento.</p> <p>I certificati vengono inviati ad Arpa entro il 30 aprile di ogni anni ed entro tale</p>

		date viene compilato il Catasto delle emissioni territoriali
<p>PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO E ANALISI EMISSIONI</p> <p>Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.</p> <p>In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.</p>	si	Tutti i punti sono accessibili attraverso l'utilizzo di scale fisse
<p>➡ <u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u></p> <p>Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento.</p> <p>È facoltà dell'ARPA Puglia – DAP di LECCE richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.</p>	si	Ogni emissione è univocamente identificata e i punti di prelievo rispettano quanto previsto dalle norme di settore

<p>I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08 e norme di buona tecnica). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.</p> <p>L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.</p> <p>Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.</p> <p>I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.</p> <p>L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.</p> <p>La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incemierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.</p>	<p>si</p>	<p>L'azienda opera conformemente alla normativa di settore. L'accesso è garantito mediante scale fisse a pioli dotate dei sistemi di sicurezza secondo il D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii</p>
<p>Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodi UNI EN / UNI / UNICHIM - metodi normati e/o ufficiali - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'ARPA Puglia – DAP di LECCE. <p>Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nel parere dell'ARPA Puglia – DAP LECCE</p>	<p>si</p>	<p>Come evincibile dalle verifiche effettuate da laboratorio esterno, eseguite secondo metodiche ufficiali.</p>

<p>Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.</p> <p>Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.</p> <p>La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.</p> <p>Il medesimo Gestore dovrà utilizzare modalità gestionali di conduzione dei processi di depurazione, oltre che di manutenzione dei presidi di abbattimento, che garantiscano il rispetto dei limiti di emissione sopra riportati.</p>	<p>si</p>	<p>Le verifiche del rispetto dei valori limite vengono effettuate da laboratorio esterno ed i certificati riportano i valori delle incertezze del metodo.</p> <p>Gli autocontrolli vengono effettuati secondo la periodicità prevista nel PMcC.</p> <p>Nel verbale di campionamento vengono riportate le seguenti informazioni: La data, l'orario, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi. I certificati vengono collezionati in registro ove vengono riportati i seguenti dati: numero rapporto di prova, data emissione certificato, laboratorio incaricato, data campionamento.</p> <p>Tutti i processi di trattamento vengono costantemente verificati da personale di laboratorio interno con analisi giornaliere dei parametri di processo. I risultati vengono annotati in un registro interno di laboratorio. Gli operatori di impianto invece monitorano costantemente le attività, riportando i dati misurati dalla strumentazione di controllo presente in campo, in un registro di conduzione degli impianti.</p>
<p>➡ <u>Emissioni Diffuse</u></p> <p>La frequenza di campionamento prevista per il monitoraggio è annuale.</p>	<p>si</p>	<p>Come evincibile dai monitoraggi effettuati</p>
<p><i>Sorgenti:</i> Le emissioni diffuse sono quelle riguardanti l'impianto.</p> <p><i>Misure di contenimento:</i></p> <p>Fermo restando quanto sopra riscontrato, il Gestore dell'impianto dovrà sempre garantire modalità gestionali tali da rimuovere o limitare le emissioni diffuse derivanti da fumi di combustione, dagli stoccaggi e movimentazione dei rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti e da coadiuvanti di processo.</p>	<p>si</p>	<p>Le emissioni diffuse sono state sempre determinate conformemente al PMcC e alle prescrizioni indicate nel provvedimento di AIA.</p> <p>In particolare nel provvedimento AIA è specificato che le emissioni diffuse sono quelle riguardanti l'impianto. Nell'ambito del presente riesame, per un maggiore contenimento delle emissioni diffuse sono state progettate le seguenti migliorie della sezione biologica Modulo biologico A: Chiusura sedimentatore primario ed equalizzazione e convogliamento delle emissioni in</p>

		un filtro a carboni attivi										
<div>➡ Emissioni Fuggitive</div> <div>Sorgenti:</div> <div>Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: sfiati dei serbatoi di accumulo e gli sfiati dei moduli di trattamento biologico, valvole, flange, etc. In particolare nell'impianto le fonti di emissione fuggitive si identificano con le sigle da EF1 a EF18 nell'allegato 20: "Planimetria generale dell'impianto".</div> <div>Misure di contenimento:</div> <div>Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.</div>	si	<div>Il PmC a seguito del rilascio dell'AIA 115/2011 è stato aggiornato con DDP n. 504 del 21/09/2015 per la parte relativa alle Emissioni Fuggitive al fine di definire in maniera dettagliata i punti di monitoraggio.</div> <div>Il controllo delle apparecchiature di processo è affidata a ditta esterna mediante contratto di manutenzione. La verifica e manutenzione di guarnizioni, flange, ecc viene effettuata dal personale interno in maniera periodica riportando i risultati in un apposito registro.</div>										
ALLEGATO A – CAPITOLO 10 – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ										
<div>Sia l'acqua di processo che quella per uso civile vengono attinte da un pozzo interno di cui si riportano le caratteristiche nella sottostante tabella:</div> <table><tr><th rowspan="2">Pozzo</th><th colspan="2">Catasto</th><th rowspan="2">Comune</th></tr><tr><th>Foglio</th><th>Part. ^{la}</th></tr><tr><td></td><td>44</td><td>90</td><td>Melendugno</td></tr></table> <div>La concessione dell'utilizzo di acque sotterranee rinvenute dal pozzo è stata accordata dalla Regione Puglia – Assessorato ai lavori pubblici con autorizzazione prot. n. 16297 del 12/12/2004. Come chiarito al capitolo 5 del presente allegato tecnico, tale autorizzazione non è sostituita dalla presente AIA, e pertanto la stessa resta in capo alla competente autorità.</div> <div>Prescrizioni:</div> <div><div>- Deve essere installato un misuratore e registratore di portata;</div><div>- una volta riattivato l'impianto di evaporazione dovranno essere valutati i consumi idrici e valutata la possibilità di recupero di una frazione delle acque trattate.</div></div>	Pozzo	Catasto		Comune	Foglio	Part. ^{la}		44	90	Melendugno	si	<div>Il pozzo è stato dotato di un misuratore di portata e i valori sono registrati mensilmente dagli operatori sul registro di impianto. La concessione è stata rinnovata con DDP n.100 del 29/01/2019 ed avente validità fino al 08/03/2022.</div> <div>Presso la piattaforma è presente anche un silos da 30 mc con acqua potabile ad uso esclusivo degli uffici.</div>
Pozzo		Catasto			Comune							
	Foglio	Part. ^{la}										
	44	90	Melendugno									

ALLEGATO A – CAPITOLO 11 – SCARICHI IDRICI	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>Con Determina n. 744/2003 il Gestore è stato autorizzato dalla Provincia di Lecce a scaricare sul suolo, sui terreni del comune di Melendugno Fg. n. 44 particelle 18,19,78,79 e negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea drenante e pozzi anidri, le acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento di rifiuti liquidi.</p> <p>La Determina n. 38/2008 ha rinnovato l'autorizzazione a scaricare sul suolo, mediante spandimento superficiale e nel sottosuolo mediante trincea di dispersione sui terreni identificati come nella determina n. 744/2003.</p>	<p>si</p>	<p>Come evincibile dallo stato dei luoghi, lo scarico avviene conformemente all'autorizzato</p>
<p>E', pertanto, autorizzato lo scarico sul suolo alle seguenti condizioni.</p> <p>Prescrizioni:</p> <p>Il Gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservare, per le acque di scarico, i limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell'allegato V alla parte terza del D.lgs.152/06 e smi. Tali limiti, ai sensi dell'art.101, comma 5, del decreto non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Il limite da osservare per il parametro Escherichia coli è fissato in 2500 UFC/100 ml.; 	<p>si</p>	<p>L'installazione è esercita nel rispetto delle prescrizioni. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono rispettati i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06 - Il valore di Escherichia Coli è sempre risultato inferiore a 2500 UFC/100 ml.; <p>Il Gestore ne dà evidenza in occasione della trasmissione della relazione annuale agli Enti Competenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - sospendere le operazioni di scarico ove dovessero verificarsi fenomeni di lagunaggio e darne immediata comunicazione alla Provincia, Arpa puglia e all'Asl; 	<p>si</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non si sono mai verificati fenomeni di lagunaggio;
<ul style="list-style-type: none"> - le colture irrigue ed arboree insistenti sull'area di scarico sul suolo non potranno essere commercializzate per uso alimentare; 	<p>si</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le colture irrigue insistenti sull'area sono soltanto di tipo ornamentale e non vengono commercializzate per uso alimentare;
<ul style="list-style-type: none"> - è vietato scaricare sul suolo le sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006; 	<p>si</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È rispettato il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e il Gestore ne dà evidenza in occasione della trasmissione della relazione annuale agli Enti Competenti.

<div>- osservare per le acque di scarico i limiti di cui alla tabella E.4 del documento BAT <<linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC :5 -Gestione dei rifiuti-Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi>>, relativamente ai soli metalli riportati nella tabella seguente:</div> <table><tr><th>Parametro</th><th>Livello di emissione (mg/L)</th></tr><tr><td>Cr (totale)</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Cr (VI)</td><td>0,002</td></tr><tr><td>Cu</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Ni</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Pb</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Zn</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Cd</td><td>0,002</td></tr></table>	Parametro	Livello di emissione (mg/L)	Cr (totale)	0,05	Cr (VI)	0,002	Cu	0,05	Ni	0,05	Pb	0,05	Zn	0,05	Cd	0,002	<div>Si</div>	<div>- Sono rispettati i livelli di emissione imposti per i metalli indicati in tabella e il Gestore ne dà evidenza in occasione della trasmissione della relazione annuale agli Enti Competenti.</div>
Parametro	Livello di emissione (mg/L)																	
Cr (totale)	0,05																	
Cr (VI)	0,002																	
Cu	0,05																	
Ni	0,05																	
Pb	0,05																	
Zn	0,05																	
Cd	0,002																	
<div>ALLEGATO A – CAPITOLO 12 – EMISSIONI SONORE</div>	<div>ATTUAZIONE</div> <div>[si/no]</div>	<div>CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ</div>																
<div><p>Il Comune di Melendugno (LE) non ha ancora proceduto all'approvazione della classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 e nella relativa attesa il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla Legge Regionale n. 3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991.</p><p>Il Gestore ha effettuato la valutazione dell'inquinamento acustico e lo stabilimento è risultato compatibile con la destinazione d'uso a cui appartiene (<i>Area di intensa attività umana- Classe IV</i>).</p><p>Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità ivi stabiliti, ovvero presentare, l'eventuale piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2002.</p><p>Il Gestore dovrà effettuare, secondo modalità previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo con frequenza triennale e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell'impatto acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16.03.1998 o in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14.11.1997 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale.</p><p>Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, considerando, quale obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tab. D del DPCM 14.11.1997, ed adottando sorgenti come spettri di emissione possibilmente priva di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla autorità competente.</p></div>	<div>si</div>	<div><p>Il Comune di Melendugno non è dotato di zonizzazione acustica del proprio territorio.</p><p>Il Gestore effettua la valutazione dell'inquinamento acustico secondo la periodicità stabilita nel PmC e lo stabilimento è compatibile con la destinazione d'uso a cui appartiene.</p></div>																

ALLEGATO A – CAPITOLO 13 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
a) Il Gestore dovrà attuare il Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare nelle parti non in contrasto con il presente allegato.	si	<p>Il PmC a seguito del rilascio dell'AIA 115/2011 è stato aggiornato con DDP n. 504 del 21/09/2015 per la parte relativa alle Emissioni Fuggitive al fine di definire in maniera dettagliata i punti di monitoraggio.</p> <p>In particolare nel provvedimento AIA è specificato che le emissioni diffuse sono quelle riguardanti l'impianto.</p>
b) Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.	si	Come evincibile dai registri delle manutenzioni e dai registri giornalieri di impianto.
c) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all'ARPA Puglia – DAP di Lecce, alla Regione Puglia Servizio Ecologia e alla Provincia di Lecce per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni da parte dell'ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte della Regione Puglia/Provincia e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.	si	Il Gestore trasmette agli enti ed organi di controllo competenti entro il 30 aprile di ogni anno tutti i risultati dei controlli e delle verifiche
<p>Prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserire al titolo 5 "Consumi" nella tabella 5.1 "Monitoraggio e Controllo materie prime" il parametro olio combustibile BTZ; 	si	Il Gestore ha sempre operato conformemente al PmC integrando il monitoraggio dei fanghi con i parametri prescritti

<ul style="list-style-type: none"> - monitorare i fanghi derivanti dal trattamento, sottoponendo gli stessi ad analisi semestrali al fine di valutare il contenuto di metalli pesanti e composti organici quali: <ul style="list-style-type: none"> - Cd, Cr (VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As; - linear alchil benzen solforato (LAS); - composti organici alogenati (AOX); - Di(2-etilesil)ftalato (DEHP); - Nonilfenolo e nonilfenolo tosilato (NPE); - Idrocarburi policiclici aromatici (IPA); - Policlorobifenili (PCB); - Policlorodibenzodiossine (PCDD); - Policlorodibenzofurani (PCDF). 		
ALLEGATO A – CAPITOLO 14 – ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO		
L'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.	si	Il gestore ha sempre operato coerentemente con tale prescrizione
<p>Le eventuali modifiche all'impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia; - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi; - ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche; - diminuire le emissioni in atmosfera. 	si	La politica aziendale del Gestore è stata sempre coerente con tale prescrizione
COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI		

<p>1. Il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare alla Regione Puglia e ARPA Puglia annualmente entro il 30 Aprile una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati relativi al Piano di Monitoraggio; b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente; c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti) <p>Qualora l'Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso disponibile.</p>	<p>si</p>	<p>Il Gestore entro il 30 aprile di ogni anno presenta alla Regione Puglia, Provincia ed Arpa una relazione relativa all'anno solare precedente coerente con quanto prescritto</p>
<p>2. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011.</p>	<p>si</p>	<p>Il Gestore entro il 30 aprile di ogni anno presenta alla Regione Puglia, Provincia ed Arpa una relazione relativa all'anno solare precedente coerente con quanto prescritto.</p>
<p>3. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all'evento), in modo scritto (fax) alla Regione, alla Provincia, all'ARPA Puglia – DAP Lecce e al Comune particolari circostanze quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera con le modalità indicate dal punto specifico "Emissioni in atmosfera" riportato oltre; -malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora; -incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata all'ARPA di LECCE). <p>Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.</p> <p>Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.</p> <p>4. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia e al Comune la data prevista di termine dell'attività.</p>	<p>si</p>	<p>Non si sono mai verificate le situazioni emergenziali indicate. In ogni caso il Gestore ha istituito delle procedure al fine di gestire queste particolari circostanze</p>
<p>ALLEGATO A – CAPITOLO 15 – DURATA, RINNOVO, RIESAME E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'AIA</p>	<p>ATTUAZIONE [SI/NO}</p>	<p>CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ</p>

<p>L'articolo 9 del D.lgs. 59/2005 stabilisce la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata AIA</th> <th>Caso di riferimento</th> <th>Rif. decreto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 anni</td> <td>Casi comuni</td> <td>art. 9 co. 1</td> </tr> <tr> <td>6 anni</td> <td>impianto certificato secondo norma UNI EN ISO 14001</td> <td>art. 9 co. 3</td> </tr> <tr> <td>8 anni</td> <td>impianto registrato ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE (EMAS)</td> <td>art. 9 co. 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rilevato che il Gestore Ecolio srl non dispone di certificazione ISO 14001, e non dispone di registrazione EMAS, <u>l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui qui si tratta ha effetto di anni 5 (cinque).</u></p>	Durata AIA	Caso di riferimento	Rif. decreto	5 anni	Casi comuni	art. 9 co. 1	6 anni	impianto certificato secondo norma UNI EN ISO 14001	art. 9 co. 3	8 anni	impianto registrato ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE (EMAS)	art. 9 co. 2	<p>si</p>	<p>L'iniziale validità di 5 anni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata estesa, ai sensi della modifica normativa ex D.Lgs. n.46/2014, con nota prot.25096 del 10/05/2016 alla data del 18/05/2021.</p> <p>La società è attualmente in possesso di Certificazione ISO 14001:2001</p>
Durata AIA	Caso di riferimento	Rif. decreto												
5 anni	Casi comuni	art. 9 co. 1												
6 anni	impianto certificato secondo norma UNI EN ISO 14001	art. 9 co. 3												
8 anni	impianto registrato ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE (EMAS)	art. 9 co. 2												
<p>ALLEGATO A – CAPITOLO 16 – RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE</p>														
<p>Lo stabilimento Ecolio srl non si è dichiarato soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 334/99.</p>	<p>si</p>	<p>Lo stabilimento della Ecolio2 non è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 105 del 26.05.2015</p>												
<p>ALLEGATO B – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ALL. 4 ELAB. 1 REV DICEMBRE 2010</p>	<p>ATTUAZIONE [si/no]</p>	<p>CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ</p>												
<p>ALLEGATO B – CAPITOLO 5.1 – MONITORAGGIO E CONTROLLO MATERIE PRIME</p>														
<p>Per quanto riguarda le modalità di gestione dei rifiuti in ingresso si rimanda alla relazione tecnica di dettaglio.</p> <p>Si precisa che il controllo delle materie prime viene svolto dal personale che gestisce l'arrivo dei rifiuti e/o delle materie prime in impianto.</p> <p>Viene periodicamente, con cadenza semestrale, richiesta al fornitore la certificazione di conformità dei materiali consegnati in impianto.</p>	<p>si</p>	<p>Il personale amministrativo si occupa dell'accettazione delle materie prima in ingresso all'impianto.</p> <p>L'accettazione avviene previa verifica della scheda di sicurezza che accompagna il materiale.</p>												
<p>ALLEGATO B – CAPITOLO 5.2 – MONITORAGGIO E CONTROLLO RISORSE IDRICHE</p>														

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-		Gestore (trasmissione)	ARPA- (esame)
Consumo di acqua per uso domestico	m ³	mensile	annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Pozzo per utilizzo industriale	m ³	mensile	annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale

si

Il pozzo è stato dotato di un misuratore di portata e i valori sono registrati mensilmente dagli operatori sul registro di impianto.

ALLEGATO B – CAPITOLO 5.3 – MONITORAGGIO E CONTROLLO ENERGIA

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-		Gestore (trasmissione)	ARPA- (esame)
Consumo totale annuo di energia elettrica	Contatore energia elettrica	Lettura mensile	annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale

si

Il controllo avviene mediante lettura delle bollette ed il consumo di energia elettrica viene riportato nella relazione trasmessa annualmente dal Gestore agli enti di controllo.

ALLEGATO B – CAPITOLO 6.1 – EMISSIONI CONVOGLIATE

Le emissioni di tipo convogliato che si verificano nell'impianto in oggetto sono identificate dalle sigle E1 ed E2 nella planimetria delle emissioni, riportata in allegato 5 alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Tali punti si configurano rispettivamente come:

- E1 - centrale termica;
- E2 - centrale di concentrazione;

L'emissione E1 è relativa allo scarico in atmosfera dei fumi di combustione della caldaia per la produzione di vapore, Etermico, relativo alle emissioni delle valvole di sfiato del ciclo di trattamento RLS per evaporazione;

si

Al momento la linea termica è ferma. In caso di attivazione, così come per le altre verifiche, il Gestore è consapevole delle frequenza di campionamento prevista e dei limiti da rispettare

ALLEGATO B – CAPITOLO 6.2 – EMISSIONI DIFFUSE

Nell'impianto si riscontrano le fonti di emissione diffusa indicate con le sigle: ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, nella planimetria delle emissioni in atmosfera riportata in allegato 5 alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, e sono quelle riguardanti la sezione di depurazione biologica.

Esse si configurano rispettivamente come:

- ED1 – impianto biologico mod. B1;
- ED2 – impianto biologico mod. B2;
- ED3 – impianto biologico mod. B3;
- ED4 – stabilizzazione fanghi;
- ED5 – impianto biologico mod. A;

Sono le emissioni del ciclo di trattamento biologico dei reflui, pertanto verranno raccolti in un'unica tabella.

si

Le emissioni diffuse sono state sempre determinate conformemente al PMeC e alle prescrizioni indicate nel provvedimento di AIA.

In particolare nel provvedimento AIA è specificato che le emissioni diffuse sono quelle riguardanti l'impianto.

	Provenienza	Tipologia	Parametro	Frequenza		Unità di misura	Limiti emissione (mg/Nm ³)	Registrazione	Report
				Gestore	ARPA				
ED1 ED2 ED3 ED4 ED5	sezione di depurazione biologica	Diffusa	Sostanze con livello olfattivo della sostanza odorifera ≤0,001 ppm	Annuale	Biennale	ppm	≤5	Informatica/ cartacea	Annuale
			Sostanze con livello olfattivo della sostanza odorifera ≤0,010 ppm			ppm	≤20		

Il sistema di campionamento previsto è un "campionamento passivo", tecnica di monitoraggio così definita in quanto la cattura dell'inquinante avviene per diffusione molecolare della sostanza attraverso il campionatore; non richiede quindi l'impiego di un dispositivo per l'aspirazione dell'aria. Il tipo di campionatore adottato è denominato radiello®.

Le molecole ricercate sono:

- Mercaptani;
- Ammoniaca;
- Idrogeno solforato;
- Limonene.

ALLEGATO B – CAPITOLO 6.3 – EMISSIONI FUGGITIVE (DDP 1530 DEL 21/09/2015)

Sono state identificate come zone da cui potrebbero provenire eventuali emissioni fuggitive quelle relative agli sfiati di sicurezza dei serbatoi di accumulo e gli sfiati dei moduli di trattamento biologico.

Nell'impianto si riscontrano le fonti di emissione fuggitive indicate con le sigle: EF1, EF2, EF3, EF4, EF5, EF6, EF7, EF8, EF9, EF10, EF11, EF12, EF13, EF14, EF15, EF16, EF17 ed EF18 come meglio identificate nella Planimetria Generale dell'Impianto riportata in allegato 20 alla Autorizzazione Integrata Ambientale.

Parametro	Frequenza		Metodi di rilevamento	Unità di misura	Limiti emissione (mg/Nm³)	Registrazione	Report
	Gestore	ARPA					
Sostanze organiche volatili	Annuale	Triennale	Adsorbimento su carbone attivo in flia e determinazione gascromatografica	mg/ Nm³	20	Informatica/ cartacea	Annuale
Ammoniaca			Absorbimento per gorgogliamento in soluzione acida e determinazione colorimetrica con reattivo di Nessler, previa distillazione	mg/ Nm³	2		
Idrogeno solforato (H ₂ S)			Absorbimento per gorgogliamento in soluzione di acetato di zinco e titolazione iodometrica in ambiente acido	mg/ Nm³	5		
Mercaptani			Adsorbimento su carbone attivo in flia e determinazione gascromatografica	mg/ Nm³	5		

si

Il PmC a seguito del rilascio dell'AIA 115/2011 è stato aggiornato con DDP n. 504 del 21/09/2015 per la parte relativa alle Emissioni Fuggitive al fine di definire in maniera dettagliata i punti di monitoraggio. Il gestore effettua il monitoraggio conformemente al PMeC

ALLEGATO B – CAPITOLO 7.1 – ACQUE SOTTERRANEE

<p>Il monitoraggio delle acque sotterranee viene svolto in maniera conforme a quanto prescritto dal provvedimento di VIA. Si controllano i parametri previsti dal D.Lgs. 36/2003. I valori limite sono quelli riportati nella tabella 2, allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.</p>	si	<p>Il monitoraggio delle acque sotterranee avviene coerentemente al PmC attraverso l'utilizzo di 4 pozzi . Il Gestore ne dà evidenza in occasione della trasmissione della relazione annuale agli Enti Competenti.</p>
--	-----------	--

ALLEGATO B – CAPITOLO 7.2 – MONITORAGGIO SCARICO IN TRINCEA

SI	PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	PARAMETRO DI RIFERIMENTO	REPORT	
			Gestore	ARPA-			Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
	Come da tab 4 all. 5 del D.Lgs 152/06		mensile	semestrale	Cartacea/Informatica	Come da tab 4 D.Lgs 152/06	Annuale	Annuale

si

Il monitoraggio delle acque di scarico avviene coerentemente al PmC. Il Gestore ne dà evidenza in occasione della trasmissione della relazione annuale agli Enti Competenti.

ALLEGATO B – CAPITOLO 8 – RUMORE

Tabella 8.1- Monitoraggio e Controllo Emissioni Sonore Sorgenti e Ricettori

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
Corretta manutenzione e gestione delle attrezzature e sorgenti rumorose	misure fonometriche	In corrispondenza di ogni malfunzionamento / almeno annualmente (*)	Qualora necessario e/o per segnalazioni	Relazione redatta da tecnico Competente in Acustica	Annuale	Annuale
Misure fonometriche in ambiente esterno, in prossimità dei ricettori sensibili con verifica rispetto limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali	misure fonometriche	A interventi completati poi con frequenza Triennale (**)	Qualora necessario per segnalazioni	Relazione redatta da tecnico Competente in Acustica	Triennale	Triennale

(*): si produrrà una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato comprovante il corretto funzionamento delle sorgenti rumorose e verifica dei livelli sonori all'interno degli ambienti di lavoro, con frequenza prevista dal D.lgs. 195/2006

(**): – ud ogni modifica dell'impianto e/o variazione dello stato dei luoghi

si

Il monitoraggio delle emissioni sonore e controllo degli ambienti di lavoro avviene coerentemente al PmC. Il Gestore ne dà evidenza in occasione della trasmissione della relazione annuale agli Enti Competenti.



Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA D.D. 115/2011 E PMC
REV 00

ALLEGATO B – CAPITOLO 9 – MONITORAGGIO E CONTROLLO RIFIUTI

Tabella 9.1- Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
Autorizzazioni trasportatore	Acquisizione copia autorizzazione	in fase di pianificazione del conferimento	/	Cartacea/informatica	Annuale	Annuale
Verifica quantità/qualità rifiuti accettati (totali e per codice CER)		Giornaliera	/	informatizzata (registri di carico/scarico)	Annuale	Annuale
Quantità totale di rifiuti a trattamento D9	Compilazione del registro di carico-scarico	Giornaliera	annuale	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Verifica quantità rifiuti rientranti nell'ambito del D.Lgs. 334/1999	Compilazione del registro di carico-scarico	Giornaliera	annuale	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Verifica quantità rifiuti infiammabili	Compilazione del registro di carico-scarico	Giornaliera	annuale	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Quantità di rifiuti prodotti in proprio inviati a recupero e/o smaltimento	Formulari compilati correttamente e verifica del peso	In corrispondenza di ogni movimentazione dei rifiuti da avviare a smaltimento e/o recupero	annuale	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
autorizzazioni impianti di smaltimento/recupero	Acquisizione copia autorizzazione	in fase di pianificazione del conferimento	/	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Verifiche sui rifiuti in ingresso	Formulari compilati correttamente, verifica del peso, verifiche analitiche	In corrispondenza di ogni movimentazione dei rifiuti da avviare a smaltimento e/o recupero	Annuale; verifiche analitiche a campione	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Classificazione e divisione corretta dei rifiuti	Etichettatura contenitori, controllo addetti e verifica visiva	Al momento della messa in riserva e deposito preliminare	annuale	Elettronica / Cartacea	-	-

Si rimanda alla relazione tecnica gestione dei rifiuti in ingresso per il dettaglio delle procedure operative per la gestione dei rifiuti.

si

L'accettazione dei rifiuti in ingresso avviene secondo un Protocollo interno di omologazione e conferimento rifiuti. Le modalità di omologazione dei rifiuti sono esplicitate sulla piattaforma internet aziendale.

La quantità dei rifiuti in ingresso è desumibile dai registri di carico e scarico e dai fogli di lavoro giornalieri.

Lo stabilimento della Ecolio non è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 105 del 26.05.2015 (ex D.lgs. 334/1999)

Presso lo stabilimento Ecolio non sono accettati rifiuti infiammabili

La quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti è desumibile dai registri di carico e scarico

Il Gestore per la gestione dei rifiuti prodotti e verifica delle autorizzazioni dei trasportatori si è dotato delle seguenti procedure:

1. procedura per la gestione del deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti prodotti;
2. procedura per la verifica autorizzazioni impianti destino rifiuti prodotti
3. procedura per la verifica delle autorizzazioni dei trasportatori
4. procedura per la gestione dei rifiuti costituiti da dpi usati
5. modalità attribuzione codice cer rifiuti art 8 - d.lgs. 116/2020
6. criterio gestione rifiuti prodotti o smaltiti in d15 – d13 – d14 - responsabilità gestione rifiuti - art 188 d.lgs. 116/2020

ALLEGATO B – CAPITOLO 10 – INDICATORI

Tabella 10.1- Verifica Indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
RLS/RLC	%	t. legante/t rifiuti totali in ingresso		Cartacea/ Elettronica	Annuale	Annuale
Rapporto rifiuti a smaltimento/RLC	%	t. rifiuti inviate a smaltimento/t.rifiuti totali in ingresso		Cartacea/ Elettronica	Annuale	Annuale

si

Il Gestore al fine di verificare la performance degli impianti e ottemperare a quanto prescritto, negli anni ha utilizzato indici di qualità aventi come comune denominatore, così come indicato nel PmC, la quantità dei rifiuti totali in ingresso nell'anno ed avviati a smaltimento poiché tale valore interviene sia sui dati di input sia su quelli di output.

Il primo indice non è mai stato considerato essendo fermo il processo di inertizzazione.

Il secondo indice è dato dal seguente indicatore: mc rifiuto uscita/mc rifiuto ingresso

Oltre a questi due indici il gestore ne considera altri tre:

mc acqua scaricata/ mc rifiuto ingresso

mc acqua di pozzo consumata/ mc rifiuto ingresso

consumo energia elettrica/ mc rifiuto ingresso

Tabella 10.2- BAT e MTD

Aspetto Ambientale	Monitoraggio	Frequenza	Limiti da rispettare
BAT - MTD	Redazione rapporto annuale con i dati ambientali e il controllo degli indicatori di performance	Triennale	degli indicatori di performance e BAT E MTD

si

Come si evince dalla relazione annuale inviata agli Enti competenti